

Elementi di

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Per **esami universitari**, **concorsi pubblici**  
e **abilitazioni professionali**

- DOTTRINA • GIURISPRUDENZA • ESEMPI
- SINTESI RIEPILOGATIVE • QUESITI DI VERIFICA

II Edizione



software  
di esercitazione



# Elementi di

---

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE

## Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi esclusivi riservati ai nostri clienti. Tutti i materiali e i servizi associati al volume sono accessibili dall'area riservata che si attiva mediante registrazione al sito [edises.it](http://edises.it). Per accedere alla tua area riservata segui le istruzioni riportate di seguito.

## Collegati al sito [edises.it](http://edises.it)



### • Se sei registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- inserisci email e password
- inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina
- inserisci il tuo **codice personale** per essere indirizzato automaticamente all'area riservata



### • Se non sei già registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- registrati al sito o autenticali tramite facebook
- attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione
- torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per *utenti registrati*

## CODICE PERSONALE



Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.  
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.  
L'accesso ai servizi riservati ha la durata di un anno  
dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.





Elementi di

---

DIRITTO PROCESSUALE PENALE




Elementi di Diritto processuale penale – II Edizione  
Copyright © 2021, 2017 EdISES edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
2025 2024 2023 2022 2021

*Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata*

*A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale,  
del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.*

L'Editore

Progetto grafico e grafica di copertina:  curvilinee

Fotocomposizione: EdISES edizioni S.r.l.

Stampato presso: Vulcanica S.r.l. - Nola (NA)

Per conto della EdISES edizioni S.r.l. – Piazza Dante, 89 – Napoli

**www.edises.it**  
**assistenza.edises.it**

ISBN 978 88 9362 018 2

## **Nota**

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi sulla piattaforma [assistenza.edises.it](http://assistenza.edises.it).

Eventuali errata-corrige saranno pubblicati sul sito [edises.it](http://edises.it), nella scheda "Aggiornamenti" della pagina dedicata al volume.

# PREFAZIONE

I volumi della collana MiniManuali espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari, prove di concorso e abilitazioni professionali.

In particolare, presentano la tradizionale trattazione manualistica, illustrano gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti e non tralasciano di dare spazio ai più significativi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

I testi sono caratterizzati dalla presenza di diverse rubriche e apparati didattici:

- alla fine di ogni capitolo sono riportate **Domande di autovalutazione** per una immediata verifica degli argomenti studiati;
- nel corso della trattazione si è prestata una costante attenzione alla *lettura delle norme giuridiche* al fine di evidenziare lo stretto collegamento tra l'esposizione manualistica e le disposizioni di codici e leggi speciali. A tal fine sono state inserite apposite **mappe normative** che riportano le norme più rilevanti, i cui punti principali e maggiormente complessi sono esplicitati attraverso appositi *call out*;
- si ricorre spesso all'uso di **esempi**, in un continuo passaggio dalla teoria del diritto alla pratica applicazione delle norme giuridiche.

Nelle estensioni online sono presenti altri materiali utili per la preparazione. In particolare è possibile consultare delle specifiche **infografiche** ("Percorsi riepilogativi") che riassumono quanto studiato e consentono di fissare i concetti appresi.

Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito *edises.it*, secondo la procedura indicata nel frontespizio del volume.



# INTRODUZIONE ALLA MATERIA

Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all'*attuazione del diritto penale nel caso concreto*. Questo volume presenta gli aspetti salienti della disciplina senza tralasciare i più significativi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Sotto il profilo dell'aggiornamento normativo, il testo è aggiornato al D.L. 130/2020 (*decreto immigrazione-sicurezza*), conv. dalla L. 173/2020 e alle numerose modifiche alla disciplina del *mandato di arresto europeo* (L. 69/2015) introdotte dal D.Lgs. 10/2021, che ne ha semplificato notevolmente le procedure di esecuzione in base al *principio del mutuo riconoscimento*.

Nel corso della trattazione si è fatto riferimento costante alle più significative pronunce giurisprudenziali e ai più recenti interventi della Corte costituzionale, attinenti a istituti portanti della disciplina processuale penale. Tra sentenze di maggiore rilevanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite vanno ricordate quella sul *divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti* (gli orientamenti al riguardo sono compendati nella sent. n. 51/2020), quella sulle *possibilità di modifica dell'imputazione penale nell'ambito del giudizio abbreviato cosiddetto condizionato* (sent. 5788/2020) e quelle che disegnano un *nuovo regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento* (sentt. nn. 21368 e 21369 del 2020). Tra le pronunce della Corte costituzionale vanno soprattutto menzionate le sentenze nn. 253/2019 (sull'*illegittimità, in caso di ergastolo cosiddetto ostativo, della preclusione all'accesso dei permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia*) e 263/2019 (sull'*incostituzionalità delle preclusioni per accedere ai benefici premiali a carico dei minori condannati per reati cosiddetti ostativi*).



## ABBREVIAZIONI

<b>Ad. Gen.</b>	Adunanza Generale	<b>D.Lgt.</b>	decreto luogotenenziale
<b>Ad. Plen.</b>	Adunanza Plenaria	<b>D.M.</b>	decreto ministeriale
<b>all.</b>	allegato/i/e	<b>D.P.C.M.</b>	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
<b>App.</b>	Corte di Appello	<b>D.P.R.</b>	decreto del Presidente della Repubblica
<b>art. /artt.</b>	articolo/articoli	<b>etc.</b>	eccetera
<b>cap.</b>	capitolo	<b>G.A.</b>	giudice amministrativo
<b>Cass.</b>	Cassazione	<b>G.O.</b>	giudice ordinario
<b>Cass. civ.</b>	Cassazione civile	<b>L.</b>	legge
<b>Cass. pen.</b>	Cassazione penale	<b>L. cost.</b>	legge costituzionale
<b>c.c.</b>	codice civile	<b>L. fall.</b>	legge fallimentare
<b>cd./cc.dd.</b>	cosiddetto/cosiddetti	<b>n.</b>	numero
<b>C.d.S.</b>	Consiglio di Stato	<b>ord.</b>	ordinanza
<b>CE</b>	Comunità europea	<b>P.A.</b>	pubblica amministrazione
<b>CEE</b>	Comunità economica europea	<b>par.</b>	paragrafo
<b>CEDU</b>	Convenzione europea dei diritti dell'uomo	<b>p.u.</b>	pubblico ufficiale
<b>cfr.</b>	confronta	<b>R.D.</b>	Regio decreto
<b>cit.</b>	citato/a	<b>sent.</b>	sentenza
<b>co.</b>	comma/commi	<b>sez.</b>	sezione
<b>Cons. Stato</b>	Consiglio di Stato	<b>sez. lav.</b>	sezione lavoro
<b>conv.</b>	convertito/a/i/e	<b>sez. un.</b>	sezioni unite
<b>Corte cost.</b>	Corte costituzionale	<b>ss.</b>	seguenti
<b>Corte EDU</b>	Corte Europea dei diritti dell'Uomo	<b>St. Lav.</b>	Statuto dei lavoratori
<b>Cost.</b>	Costituzione	<b>TAR</b>	Tribunale amministrativo regionale
<b>c.p.</b>	codice penale	<b>TFUE</b>	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
<b>c.p.c.</b>	codice di procedura civile	<b>Trib.</b>	Tribunale
<b>c.p.m.g.</b>	codice penale militare di guerra	<b>T.U.</b>	Testo unico
<b>c.p.m.p.</b>	codice penale militare di pace	<b>TUE</b>	Trattato sull'Unione europea
<b>c.p.p.</b>	codice di procedura penale	<b>TUEL</b>	Testo unico degli enti locali
<b>disp. att.</b>	disposizioni di attuazione	<b>TULPS</b>	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
<b>disp. prel.</b>	disposizioni preliminari	<b>UE</b>	Unione europea
<b>D.L.</b>	decreto legge	<b>v.</b>	vedi
<b>D.Lgs.</b>	decreto legislativo		

# INDICE

## PARTE PRIMA IL PROCESSO PENALE, I SUOI SOGGETTI E GLI ATTI

### Capitolo 1 | Il diritto processuale penale: nozioni introduttive

1.1 • Generalità.....	3
1.2 • Le fonti del diritto processuale penale.....	4
1.3 • L'efficacia della norma processuale penale .....	5
1.4 • Caratteristiche del processo penale .....	5
1.4.1 • Dal modello inquisitorio a quello accusatorio e i principi costituzionali .....	5
1.4.2 • Caratteristiche del modello inquisitorio .....	6
1.4.3 • Caratteristiche del modello accusatorio .....	7
1.5 • Distinzione tra processo e procedimento.....	8
1.6 • I principi e gli organi della giurisdizione penale.....	9

### Capitolo 2 | I soggetti del procedimento

2.1 • Il giudice.....	15
2.2 • La competenza.....	17
2.2.1 • Competenza per materia.....	17
2.2.2 • Competenza per territorio.....	19
2.2.3 • Competenza per connessione.....	19
2.3 • La riunione e la separazione dei processi .....	20
2.4 • Il difetto di giurisdizione e di competenza .....	21
2.5 • Conflitto di giurisdizione e di competenza .....	23
2.6 • Incompatibilità, astensione, ricazione e remissione.....	23
2.6.1 • Incompatibilità .....	23
2.6.2 • Astensione.....	24
2.6.3 • Ricusazione.....	25
2.6.4 • Rimessione .....	26
2.7 • Il Pubblico Ministero (PM).....	26
2.7.1 • Nozione e funzioni del Pubblico Ministero.....	26
2.7.2 • L'organizzazione e la struttura degli uffici del PM.....	29
2.7.3 • La posizione di indipendenza e di autonomia dei singoli magistrati del PM .....	31
2.7.4 • L'astensione del Pubblico Ministero.....	32
2.7.5 • I contrasti fra PM .....	33
2.8 • La Polizia Giudiziaria: attività e struttura .....	34
2.9 • Le funzioni di Polizia Giudiziaria.....	35
2.9.1 • Le attività svolte dalla Polizia Giudiziaria .....	35
2.9.2 • L'arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziati di delitto .....	38
2.9.3 • L'udienza di convalida.....	43

2.9.4 • Perquisizioni, acquisizione di plichi o corrispondenza e sequestri.....	44
2.9.5 • Le altre attività di Polizia Giudiziaria.....	46
2.10 • L'imputato.....	47
2.10.1 • Distinzione tra indagato e imputato e requisiti soggettivi .....	47
2.10.2 • I diritti dell'imputato .....	49
2.10.3 • L'interrogatorio dell'indagato/imputato .....	50
2.11 • La parte civile .....	52
2.12 • Il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.....	53
2.13 • La persona offesa .....	54
2.14 • Il difensore .....	56
2.14.1 • L'attività del difensore e il patrocinio a spese dello Stato .....	56
2.14.2 • Le attività della difesa.....	60
2.14.3 • Le indagini difensive.....	60

### Capitolo 3 | Gli atti del procedimento penale

3.1 • Nozione e requisiti degli atti del procedimento penale.....	67
3.2 • Gli atti del giudice .....	70
3.3 • Definizione e forma delle notificazioni.....	70
3.3.1 • Disciplina generale .....	70
3.3.2 • Nullità della notificazione .....	72
3.4 • Le patologie degli atti processuali: le nullità .....	72
3.4.1 • Differenze tra inesistenza, nullità e irregolarità .....	72
3.4.2 • Le nullità di ordine generale: nullità assolute e a regime intermedio .....	74
3.4.3 • Le nullità relative.....	75
3.4.4 • Effetti della dichiarazione di nullità .....	75

### Capitolo 4 | Le prove

4.1 • Nozione di prova e concetti introduttivi.....	79
4.2 • La valutazione delle prove.....	81
4.3 • I mezzi di prova (rinvio) .....	83
4.4 • I mezzi di ricerca della prova .....	84
4.4.1 • Le ispezioni.....	84
4.4.2 • Le perquisizioni .....	85
4.4.3 • Il sequestro probatorio: finalità e oggetto .....	86
4.4.4 • Casi particolari di sequestro .....	88
4.5 • Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni .....	90
4.5.1 • Introduzione .....	90
4.5.2 • La riforma delle intercettazioni e disciplina transitoria .....	92
4.5.3 • Intercettazioni ambientali e telefoniche: disciplina e limiti .....	93
4.5.4 • La nuova disciplina del captatore informatico.....	96
4.5.5 • Presupposti e forme del provvedimento .....	98
4.5.6 • Il procedimento esecutivo: il ruolo del PM .....	100
4.5.7 • L'udienza di stralcio e la trascrizione delle comunicazioni o delle conversazioni.....	104
4.5.8 • Ulteriori procedure di acquisizione delle intercettazioni .....	106

4.5.9 • Archivio digitale e modalità di accesso.....	108
4.5.10 • Intercettazioni e misure cautelari.....	110
4.5.11 • Le deroghe per i delitti di criminalità organizzata e per quelli contro la Pubblica Amministrazione .....	112
4.5.12 • I divieti di utilizzo dei risultati delle intercettazioni .....	114
4.5.13 • Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti .....	115

## PARTE SECONDA

### MISURE CAUTELARI, INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

#### Capitolo 1 | Le misure cautelari

1.1 • Generalità .....	125
1.2 • Le misure cautelari personali.....	126
1.2.1 • Le esigenze cautelari .....	126
1.2.2 • I criteri di scelta delle misure cautelari personali .....	128
1.2.3 • Le misure cautelari coercitive .....	130
1.2.4 • Le misure cautelari interdittive.....	135
1.2.5 • Applicazione delle misure coercitive ed interdittive.....	136
1.2.6 • Le vicende relative alle misure coercitive ed interdittive: sostituzione, modifica e revoca .....	137
1.2.7 • Le cause di estinzione delle misure cautelari personali.....	139
1.2.8 • Impugnazioni delle misure cautelari personali.....	141
1.3 • Le misure cautelari reali .....	143
1.3.1 • Premessa .....	143
1.3.2 • Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo .....	144
1.3.3 • Impugnazione delle misure cautelari reali .....	145

#### Capitolo 2 | Indagini preliminari e udienza preliminare

2.1 • Le indagini preliminari .....	151
2.2 • Il giudice per le indagini preliminari (GIP) .....	152
2.2.1 • Ruolo del GIP .....	152
2.2.2 • Funzioni del GIP .....	153
2.3 • Il difensore nelle indagini preliminari .....	154
2.4 • La notizia di reato .....	155
2.5 • Le condizioni di procedibilità.....	156
2.6 • La conclusione della fase investigativa .....	159
2.6.1 • Conclusione delle indagini preliminari.....	159
2.6.2 • Proroga dei termini di durata delle indagini preliminari.....	159
2.6.3 • L'archiviazione.....	161
2.6.4 • Il rinvio a giudizio.....	164
2.6.5 • Avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.).....	164
2.6.6 • Effetto del rinvio a giudizio.....	166

2.7 • L'udienza preliminare.....	166
2.7.1 • Svolgimento dell'udienza preliminare .....	166
2.7.2 • La discussione.....	170
2.7.3 • I provvedimenti del GUP .....	171

## PARTE TERZA DIBATTIMENTO, RITI SPECIALI E DIFFERENZIATI

### Capitolo 1 | Il giudizio

1.1 • Il dibattimento .....	181
1.1.1 • Gli atti preliminari al dibattimento .....	182
1.1.2 • Il dibattimento: caratteri generali .....	183
1.1.3 • Gli atti introduttivi del dibattimento .....	185
1.1.4 • L'apertura del dibattimento.....	187
1.2 • L'istruzione dibattimentale.....	187
1.3 • I singoli mezzi di prova.....	188
1.3.1 • La testimonianza .....	189
1.3.2 • L'esame delle parti private .....	192
1.3.3 • Le letture dibattimentali .....	193
1.3.4 • I confronti .....	196
1.3.5 • Le ricognizioni.....	196
1.3.6 • L'esperimento giudiziale.....	197
1.3.7 • La perizia.....	197
1.3.8 • I documenti.....	198
1.4 • L'incidente probatorio.....	198
1.5 • Le nuove contestazioni dibattimentali.....	200
1.5.1 • Disciplina generale.....	200
1.5.2 • Rapporto tra le nuove contestazioni dibattimentali e riti alternativi .....	203
1.6 • I poteri istruttori del giudice ex art. 507 c.p.p.....	206
1.7 • La decisione.....	207
1.7.1 • La discussione finale e la chiusura del dibattimento.....	207
1.7.2 • I principi che presidono alla deliberazione della sentenza: il principio di immediatezza e di immutabilità del giudice .....	208
1.7.3 • Il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.....	212
1.7.4 • La sentenza: tempi e requisiti della deliberazione.....	213
1.7.5 • Tipologie di sentenze .....	216

### Capitolo 2 | I riti speciali

2.1 • Introduzione .....	225
2.2 • Giudizio abbreviato.....	226
2.2.1 • Giudizio abbreviato condizionato e modifica dell'imputazione (Cass., Sez. Un., sent. 13 febbraio 2020, n. 5788) .....	230
2.2.2 • Il nuovo quadro normativo del giudizio abbreviato.....	232



2.3 • Procedimento per decreto.....	235
2.4 • Applicazione della pena su richiesta delle parti.....	237
2.5 • Giudizio direttissimo.....	241
2.6 • Giudizio immediato.....	244
2.7 • Sospensione del procedimento con messa alla prova .....	248
2.7.1 • Finalità e disciplina dell'istituto .....	248
2.7.2 • Concessione e revoca della sospensione .....	250

### Capitolo 3 | Il procedimento davanti al Tribunale monocratico

3.1 • Generalità .....	257
3.2 • Il procedimento monocratico con udienza preliminare.....	259
3.3 • Il procedimento monocratico con citazione diretta .....	259
3.4 • L'udienza di comparizione a seguito della citazione diretta .....	260
3.5 • Il dibattimento .....	261
3.6 • Riti speciali e procedimento monocratico .....	262

### Capitolo 4 | Il Giudice di Pace e il procedimento minorile

4.1 • Competenza del Giudice di Pace in ambito penale .....	267
4.2 • Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace: generalità.....	269
4.3 • Le indagini preliminari.....	270
4.4 • Assunzione di prove non rinviabili .....	272
4.5 • Chiusura delle indagini preliminari.....	273
4.6 • Il giudizio .....	276
4.7 • Le sanzioni .....	279
4.8 • Le impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace .....	280
4.9 • Il procedimento minorile.....	281
4.9.1 • Le peculiarità del rito minorile .....	281
4.9.2 • I principi del processo penale minorile .....	283
4.9.3 • Provvedimenti in materia di libertà personale .....	284
4.9.4 • La definizione anticipata del procedimento .....	287
4.9.5 • Le sanzioni sostitutive.....	290
4.9.6 • Applicabilità dell'art. 131- <i>bis</i> c.p. nel procedimento penale a carico di minorenni .....	291
4.9.7 • L'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni .....	292
4.9.8 • Le misure di comunità .....	294

## PARTE QUARTA IMPUGNAZIONI, ESECUZIONE E RAPPORTI INTERNAZIONALI

### Capitolo 1 | Le impugnazioni

1.1 • Introduzione.....	303
1.2 • Termini per proporre l'impugnazione.....	306

1.3 • Soggetti che possono proporre l'impugnazione .....	307
1.4 • Regole generali in materia di impugnazione .....	308
1.5 • Effetti dell'impugnazione .....	310
1.6 • Inammissibilità e rinuncia all'impugnazione .....	311
1.7 • L'appello .....	312
1.7.1 • Casi di appello e soggetti legittimati .....	313
1.7.2 • La cognizione del Giudice di Appello .....	316
1.7.3 • L'appello incidentale .....	317
1.7.4 • Il procedimento .....	318
1.7.5 • Il rito dibattimentale ordinario .....	320
1.8 • Il ricorso per cassazione: cognizione della Corte e motivi di ricorso .....	322
1.8.1 • Legittimazione a ricorrere .....	324
1.8.2 • Funzione nomofilattica della Corte e rinvio alle Sezioni Unite .....	325
1.8.3 • La fase procedimentale .....	328
1.8.4 • Le decisioni della Corte .....	330
1.8.5 • Annullamento parziale e giudicato progressivo .....	332
1.9 • La prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione .....	336
1.10 • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto .....	338
1.11 • La rescissione del giudicato .....	340
1.12 • La revisione .....	341

## Capitolo 2 | L'esecuzione penale

2.1 • Gli effetti del giudicato penale: irrevocabilità delle sentenze ed esecutività della cosa giudicata .....	349
2.2 • Erosione del concetto di intangibilità del giudicato .....	351
2.3 • Oggetto ed organi dell'esecuzione penale .....	353
2.4 • Le modalità di esecuzione delle pene: l'esecuzione delle pene detentive .....	355
2.5 • Le misure alternative alla detenzione .....	356
2.5.1 • Nozioni introduttive .....	356
2.5.2 • Affidamento in prova ai servizi sociali .....	358
2.5.3 • Semilibertà .....	359
2.5.4 • Liberazione anticipata .....	360
2.5.5 • Detenzione domiciliare .....	361
2.6 • La funzione rieducativa della pena e l'ergastolo cosiddetto ostativo .....	364
2.7 • Il procedimento di esecuzione .....	368
2.8 • Il procedimento di sorveglianza .....	369

## Capitolo 3 | Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

3.1 • Introduzione .....	375
3.2 • La riforma del Libro XI del codice di procedura penale .....	377
3.3 • Ambito di applicazione della disciplina in tema di assistenza giudiziaria e prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale .....	378
3.4 • Mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari in ambito UE .....	379

3.5 • L'estradizione: concetti generali.....	380
3.5.1 • L'estradizione per l'estero (o passiva): competenza e cause di esclusione.....	380
3.5.2 • Il procedimento.....	382
3.5.3 • La consegna.....	383
3.5.4 • Le misure cautelari.....	384
3.5.5 • L'estradizione dall'estero (o attiva).....	385
3.6 • Il mandato di arresto europeo.....	386
3.6.1 • Mandato di arresto europeo e diritti umani.....	389
3.6.2 • La procedura passiva di consegna: presupposti e garanzie.....	390
3.6.3 • Modalità e fasi della procedura.....	392
3.6.4 • La decisione e la consegna del soggetto richiesto.....	395
3.6.5 • La procedura attiva di consegna.....	398
3.6.6 • Misure reali.....	400
3.6.7 • Il trattamento riservato al minorenne nella procedura di mandato di arresto europeo.....	400
3.6.8 • Gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo.....	402
3.7 • Rogatorie internazionali.....	403
3.7.1 • Rogatorie dall'estero (o passive).....	403
3.7.2 • Rogatorie all'estero (o attive).....	405
3.8 • L'ordine europeo di indagine (OEI) penale.....	407
3.9 • Il riconoscimento delle sentenze penali straniere.....	409
3.9.1 • Effetti delle sentenze penali straniere.....	409
3.9.2 • Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.....	413
3.9.3 • Il reciproco riconoscimento delle condanne penali nell'Unione europea.....	414
3.10 • Trasferimento dei procedimenti penali.....	419

## Indice analitico

423

## Percorsi riepilogativi schematizzati





# PARTE PRIMA

Il processo penale,  
i suoi soggetti e gli atti





## CAPITOLO 1

# Il diritto processuale penale: nozioni introduttive

### IN SINTESI

*Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all'**attuazione del diritto penale** nel caso concreto.*

*Il processo è il mezzo attraverso il quale si attua la giurisdizione.*

*Nel nuovo processo penale, è netta la **differenza tra procedimento e processo**: il primo ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato e si conclude o con la richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale. Il secondo inizia con la formulazione dell'imputazione, ossia con il rinvio a giudizio dell'indagato tramite l'esercizio dell'azione penale e si svolge in dibattimento davanti ad un giudice terzo ed imparziale, il quale dovrà pronunciarsi sul fondamento o meno dell'accusa mossa all'imputato.*

*Il nostro sistema processuale penale è di **tipo tendenzialmente accusatorio**, il quale presenta caratteri nettamente diversi rispetto a quelli tipici del previgente sistema inquisitorio ed imperniati essenzialmente sui principi del contraddittorio tra le parti, della oralità e della terzietà del giudice.*

### ■ 1.1 • Generalità

Se il diritto penale è l'insieme delle norme in base alle quali lo Stato è legittimato ad imporre sanzioni nei confronti dei soggetti che ledono o mettono in pericolo gli interessi ritenuti fondamentali, il diritto processuale penale è l'insieme delle norme concernenti lo svolgimento di tale potere da parte dell'Autorità giudiziaria, cui è demandato dalla Costituzione il compito di **accertare le violazioni alle regole di condotta e di infliggere le sanzioni stabilite dalla legge**.

In questo senso comunemente si afferma che il diritto processuale penale ha una *funzione strumentale* rispetto al diritto penale sostanziale.

Mentre il **diritto penale sostanziale** vieta determinati fatti mediante la minaccia di una pena e i suoi precetti si rivolgono a tutti i cittadini, il diritto processuale penale regola l'accertamento di una responsabilità penale e, quindi, prescrive i comportamenti processuali da tenere.

In particolare, la **legge processuale penale ha una duplice finalità**: da un lato, regola l'attività del giudice e delle parti; da un altro lato, predispone gli strumenti logici mediante i quali il giudice, con il contributo dialettico delle parti, accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi.

Il **codice di procedura penale** rappresenta lo strumento attraverso il quale i fatti costituenti reato sono valutati e giudicati seguendo un apposito procedimento finalizzato all'applicazione delle sanzioni stabilite dalla norma penale.

L'attuale codice di procedura penale ha subito un travagliato iter legislativo, che ha visto la sostituzione del vecchio “codice Rocco” del 1930 con quello approvato con il **D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (anche noto come “codice Vassalli”)**. Esso si divide in due parti: una prima, che non contempla ancora lo svolgimento del procedimento penale, e una seconda, che descrive l'evoluzione dell'intero procedimento penale, dalle attività di indagine sino alla sentenza irrevocabile e alla sua esecuzione.

**I caratteri generali del procedimento penale** sono:

- la *strumentalità*: indica che il procedimento penale è lo strumento, assolutamente necessario, attraverso il quale viene applicata la norma penale;
- la *formalità*: lo svolgimento delle diverse fasi di cui è composto il procedimento penale è legato al rispetto di specifiche e ben determinate forme, la cui inosservanza è variamente sanzionata (dall'inammissibilità degli atti alla loro nullità);
- la *giurisdizionalità*: sta ad indicare la necessità che titolare del potere di infliggere le sanzioni penali sia un giudice, soggetto imparziale ed obiettivo in quanto esponente del potere giudiziario la cui indipendenza è costituzionalmente garantita (art. 104 Cost.).

Nella storia italiana le regole concernenti lo svolgimento del processo penale sono più volte mutate, a seconda dei diversi periodi storici, passando da fasi maggiormente liberali, in corrispondenza con momenti di tranquillità sociale, a fasi maggiormente repressive, in conseguenza di offensive delle criminalità organizzate ed eversive.

## ■ 1.2 • Le fonti del diritto processuale penale

Fonti del diritto sono gli atti o i fatti di produzione normativa, idonei a favorire gli elementi per la costruzione dell'ordinamento giuridico statale.

Nel nostro ordinamento giuridico le fonti del diritto processuale penale possono essere suddivise in **fonti dirette** e **fonti indirette**, a seconda che le fonti siano riconducibili ad attività di produzione normativa previste e regolate all'interno dello stesso ordinamento statale oppure disciplinate in un ordinamento esterno a quello dello Stato e da questo richiamate a propria integrazione.

Appartengono alla prima categoria:

- il **codice di procedura penale** del 1988 (suddiviso in due parti, di cui la prima si occupa del cd. profilo statico del processo, e cioè di atti, soggetti, prove e provvedimenti cautelari, mentre la seconda parte riguarda tutti quegli aspetti riconducibili al profilo dinamico del processo, e cioè le indagini preliminari, l'udienza preliminare, i procedimenti speciali, il giudizio, le impugnazioni, l'esecuzione ed i rapporti giurisdizionali con autorità straniere);
- la **Costituzione** che, anche senza sistematicità, riporta all'interno di alcune disposizioni una serie di principi applicabili al processo penale;
- le fonti di **legislazione ordinaria** le quali, pur non contenendo disposizioni proprie della disciplina processualistica, riportano norme importanti per il processo penale come quelle sull'ordinamento giudiziario.

La seconda categoria è quella delle fonti indirette, di cui fanno parte:

- il **diritto straniero**, e cioè tutte quelle norme alla cui base possiamo trovare convenzioni tra il nostro Paese e lo Stato estero così da renderle efficaci;

- le **consuetudini internazionali**, che il nostro ordinamento richiama espressamente;
- il **diritto internazionale generalmente riconosciuto** a cui fa riferimento l'art. 10 Cost.;
- il **diritto internazionale pattizio**, in quanto esista una fonte nazionale che ad esso dia efficacia interna attraverso la procedura di perfezionamento dei trattati o delle convenzioni in cui le relative norme sono contenute.

## ■ 1.3 • L'efficacia della norma processuale penale

Come ogni norma giuridica, anche la norma processuale penale incontra dei limiti di efficacia.

Tali limiti sono di tre specie:

- limiti di efficacia relativi ai soggetti;
- limiti di efficacia nel tempo;
- limiti di efficacia nello spazio.

La legge processuale penale trova delle limitazioni nella sua applicabilità *in primis* con riguardo a determinati **soggetti**, i quali godono di particolari immunità in riferimento alla loro funzione sociale (es. Pontefice, Capi di Stato esteri, Agenti diplomatici esteri accreditati presso lo Stato italiano o presso la Santa Sede, il Presidente della Repubblica, i Giudici della Corte Costituzionale).

Quanto ai **limiti di natura temporale**, trova applicazione, anche con riguardo alla legge processuale penale, il generale **principio di irretroattività**. Detto principio vieta l'applicazione di una norma processualistica al periodo precedente alla sua entrata in vigore (principio sancito dall'art. 11 delle preleggi e dall'art. 25, co. 2, della Costituzione). Invece, nel caso in cui, durante lo svolgimento di un procedimento, intervenga una novella alla normativa da applicare in quel preciso contesto, entrerà in gioco il **principio** giuridico del *tempus regit actum*, secondo il quale la validità e la forma degli atti processuali vengono adottati sulla base di quanto era previsto dalla legge al momento del compimento del fatto.

L'efficacia della legge processuale penale nello **spazio** è limitata dalla regola della territorialità (*locus regit actum*) per cui essa, in quanto legge dello Stato italiano e come tale espressione della sovranità dello Stato Italiano, *si applica solo ed unicamente sul territorio dello Stato*. Le navi e gli aerei italiani, ovunque si trovino, sono considerati territorio italiano, salvo che, in base al diritto internazionale, siano soggetti ad una legge straniera.

## ■ 1.4 • Caratteristiche del processo penale

### ■ 1.4.1 • Dal modello inquisitorio a quello accusatorio e i principi costituzionali

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il cd. **codice Vassalli**, il legislatore italiano, al fine di attuare il **principio di economia processuale**, principio ispiratore di un processo la cui durata sia ragionevole e basato sull'applicazione del principio di uguaglianza nell'applicazione delle norme processuali, ha realizzato un sistema processuale improntato sul **modello accusatorio**, abbandonando quello **"inquisitorio"** che invece era seguito dal codice Rocco.

Il *sistema inquisitorio* si caratterizza per la posizione egemonica della figura del giudice, in cui si cumulano le funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio. Il fondamento teorico di questa struttura processualistica è il *principio di autorità*, secondo cui la maggiore attribuzione di poteri al soggetto inquirente vale a garantire un più agevole accertamento della verità, pur determinando uno squilibrio a svantaggio delle parti.

Il *sistema accusatorio*, sviluppatosi in netta antitesi rispetto al precedente, si fonda su di una configurazione processuale che vede, al vertice, la figura del giudice e, ai due lati, su un piano paritario di diritti e facoltà, accusa e difesa. Le parti sono contrapposte dialetticamente ed equidistanti dall'organo giudicante, terzo ed imparziale.

Questo cambiamento nell'impostazione dell'intera procedura ha portato all'inserimento nel nostro ordinamento giuridico di principi fino ad allora mai enucleati, in quanto il sistema accusatorio trova alla propria base una serie di caratteristiche proprie, che si ispirano a quello che poi è il principio generatore dell'intero modello di processo, e cioè quello di **parità tra la posizione di accusa e difesa** davanti ad un giudice terzo e *super partes*.

In particolare le novità introdotte sono così riassumibili:

- l'iniziativa del processo penale spetta ad un soggetto diverso dal giudice. L'art. 112 Cost. stabilisce che il solo *"pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale"*;
- si afferma la capacità dell'imputato di potersi difendere mediante la contestazione delle prove a suo carico e la possibilità di produrne delle altre a proprio scarico;
- l'imparzialità del giudice, che fa sì che questo possa essere in grado di controllare il processo affinché sia svolto nel pieno rispetto della legge;
- il principio del **giusto processo**, introdotto a seguito della riforma dell'art. 111 Cost. con la L. cost. 23-11-1999, n. 2. In realtà, questo principio generale ne contiene altri al suo interno elevandoli a rango costituzionale, quali la parità delle parti in contraddittorio, la riserva assoluta di legge in materia processuale, l'imparzialità del giudice, la ragionevole durata del procedimento e il diritto alla difesa. La disciplina del cd. giusto processo è stata introdotta nel codice di rito dalla L. 63/2001 (cd. Legge Carotti), che ha dato attuazione a tale principio nel nostro ordinamento processuale penalistico;
- il principio del libero convincimento del giudice e la necessaria motivazione della decisione, secondo cui *"il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati"* (art. 192 c.p.p.);
- la centralità del dibattimento;
- l'impossibilità di portare nel processo prove precostituite fuori dal dibattimento, in quanto queste si devono acquisire durante l'udienza.

## 14.2 • Caratteristiche del modello inquisitorio

Al fine di rendere più chiara la natura e le peculiarità del sistema **"accusatorio"**, appare opportuno compiere un veloce *excursus* sul sistema cd. **inquisitorio**. Quest'ultimo, senza dubbio, è tipico di forme di Stato autoritarie, in quanto dominato dalla centralità della figura del giudice, che accentra in sé le tre distinte funzioni dell'accusa, della difesa e del giudizio, avendo, nel contempo, anche il potere di attivarsi d'ufficio per ricercare i reati e acquisirne le prove.



Le **caratteristiche** sono:

- il **principio di autorità**, in quanto l'accertamento della verità è riposto nel potere del soggetto inquirente, che cumula i poteri di iniziativa processuale e di formazione della prova;
- la **segretezza del procedimento**, in quanto l'assunzione delle deposizioni viene svolta in segreto, senza la dialettica contrapposizione tra le parti;
- l'**assenza di limiti nell'acquisizione probatoria**; il giudice è libero di scegliere il metodo più efficace per ottenere il materiale probatorio, senza l'obbligo di rispettare alcun limite nelle forme e nelle modalità della ricerca;
- la **presunzione di reità**, cioè l'imputato è considerato colpevole anche prima dell'accertamento processuale che conferma la fondatezza dell'accusa;
- la carcerazione preventiva;
- la molteplicità dei mezzi di impugnazione.

Tutto ciò denota come venga posta su un piano più elevato l'esigenza di tutela sociale rispetto a quella dell'imputato, il quale, fin da subito, viene sottoposto ad una vera e propria inquisizione pubblica e si presume colpevole.

Nella logica dei regimi autoritari, infatti, il procedimento penale è stato sempre concepito come strumento di mera repressione dei reati, prevalendo, sui diritti individuali, l'interesse dello Stato alla sollecita ricostituzione dell'ordine giuridico violato dalla trasgressione del precetto. In tal senso il metodo inquisitorio ha negato all'imputato ogni forma di tutela, sottoponendolo ad una procedura segreta, avviata da un giudice ricoprente anche il ruolo di accusatore.

In una concezione democratica dello Stato, in cui la persona, anche alla luce delle sue prerogative costituzionali, è posta al centro del sistema giuridico, la disciplina del processo penale si è evoluta verso una tipologia che rifugge dalla confusione tra accusatore e giudice, riconoscendo all'imputato quei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

### 1.3 • Caratteristiche del modello accusatorio

Il sistema processuale vigente è pertanto di tipo "accusatorio", o meglio tendenzialmente accusatorio, permanendo ancora alcuni tratti inquisitori.

Le **caratteristiche principali del sistema vigente** sono le seguenti:

- **oralità**: il processo si svolge prevalentemente in udienza, davanti al giudice, salvo casi eccezionali giustificati dall'impossibilità di ritardare l'acquisizione di prove (atti non ripetibili);
- **pubblicità**: l'udienza dibattimentale è pubblica *a pena di nullità* (art. 471, co. 1, c.p.p.), non essendo previste forme alternative, mentre le indagini preliminari si svolgono in assenza di pubblico e con l'eccezionale presenza del difensore dell'indagato in alcuni, limitati, casi;
- **terzietà del giudice**, chiamato esclusivamente a valutare le prove che sono portate davanti a lui in udienza nelle forme e con le modalità previste dal codice, anche se in alcuni casi può ordinare al PM lo svolgimento di ulteriori indagini; qualora le ritenga insufficienti, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ovvero può imporre al PM di esercitare l'azione penale, qualora dissenta dalla richiesta di archiviazione presentatagli;

- **parità tra le parti:** nel dibattimento la parità dialettica tra accusa e difesa è piena e completa, essendo entrambe le parti soggette ai poteri discrezionali del giudice ed essendo pari la possibilità di acquisire fonti e mezzi di prova; nella fase investigativa la parità dialettica è tendenzialmente a vantaggio del PM e a danno della difesa, sebbene le modifiche in materia di giusto processo ed investigazioni difensive abbiano sensibilmente attenuato tale discriminazione;
- **presunzione di innocenza dell'accusato** sino alla condanna irrevocabile e suo conseguente stato di libertà durante il processo. Ciò comporta che, prima del giudizio, può essere applicata solo una misura cautelare, sempre che l'accusa riesca a dimostrare la sussistenza di esigenze cautelari e di gravi indizi di colpevolezza. La sanzione penale, invece, non può in alcun caso essere anticipata in via provvisoria. Essenzialmente, dunque, il rito accusatorio vede puntualmente differenziati i tre fondamentali ruoli dell'accusa, della difesa e del giudice.

## 1.5 • Distinzione tra processo e procedimento

In linea generale, il processo penale può definirsi come una concatenazione di atti compiuti da determinati soggetti secondo una sequenza che, nel suo svolgimento tipico, prende avvio con la notizia di reato e termina con l'atto finale rappresentato dalla sentenza. La definizione del processo penale come serie logicamente e cronologicamente ordinata di atti evidenzia la natura propriamente procedimentale del fenomeno ed è per questo motivo che le nozioni di **processo** e di **procedimento** finiscono spesso per sovrapporsi e per essere utilizzate come sinonimi nel linguaggio comune. Tuttavia occorre precisare la reale portata della dicotomia procedimento/processo, distinguendo all'interno del *genus* del procedimento in senso lato le due *species* del procedimento in senso stretto e del processo in senso proprio.

La fase delle indagini preliminari, che inizia con l'acquisizione della notizia di reato, coincide con il **procedimento in senso stretto** e comprende tutti gli atti che precedono l'esercizio dell'azione penale. Il **processo in senso proprio** prende avvio con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 60 c.p.p. e abbraccia le fasi, che contemplano l'intervento giurisdizionale tipico, rappresentate dall'udienza preliminare e dal giudizio, fino alla emanazione della sentenza definitiva.

Il **procedimento** in senso tecnico è dunque costituito dagli atti delle **indagini preliminari** da eseguire ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Queste sono gestite dal Pubblico Ministero che si avvale dell'ausilio della Polizia Giudiziaria nella ricerca, individuazione ed acquisizione degli elementi che si rivelino idonei a determinarlo sul tipo di richiesta da formulare al giudice (archiviazione o rinvio a giudizio).

Anche in tale fase può prospettarsi l'intervento del giudice (GIP), nel caso in cui debba assicurarsi, per il compimento di uno o più atti, la garanzia che la sua presenza comporta. Si tratta di un intervento meramente eventuale, richiesto quando occorra intervenire su diritti costituzionalmente tutelati o debba acquisirsi in via anticipata un mezzo di prova (altrimenti rischiandosi l'impossibilità della relativa acquisizione). Lo schema ordinario del procedimento penale vede, dunque, il susseguirsi delle seguenti **fasi**:

- a) fase delle **indagini preliminari**, con l'acquisizione della *notitia criminis*, l'assunzione delle fonti di prova, l'eventuale adozione di misure cautelari personali o reali, etc.;
- b) fase di **chiusura delle indagini preliminari**, con richiesta al giudice o di *archiviazione* oppure di *rinvio a giudizio* dell'indagato;
- c) in caso di richiesta di rinvio a giudizio, celebrazione dell'**udienza preliminare**, che può concludersi con il *proscioglimento* dell'imputato o il suo *rinvio a giudizio* dibattimentale;
- d) celebrazione del **dibattimento di primo grado**, all'esito del quale l'imputato sarà *assolto* o *condannato*;
- e) **impugnazioni** (es. appello, ricorso per cassazione).

La sequenza come descritta è suscettibile di alternative, determinate dai cosiddetti **procedimenti speciali**, consistenti in forme abbreviate di processo adottabili a particolari condizioni: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo, decreto penale di condanna.

Per evidenziare la funzione ed il ruolo tipici dei riti speciali si parla anche di **deflazione dibattimentale**, di risparmio dei costi, di efficienza del sistema.

I procedimenti speciali, o riti alternativi, benché regolati in uno stesso Libro del codice di rito (il sesto), vanno distinti in due categorie. Alla deflazione dibattimentale sono preordinati il procedimento abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta ed il procedimento per decreto penale, mentre diversa collocazione spetta al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, che, lungi dal deflazionare il dibattimento, si identificano in esso, anticipandolo. Pertanto, accanto a riti che mirano ad evitare il dibattimento, ve ne sono altri che mirano, invece, a dargli vita il più presto possibile.

Da quanto detto deriva che i procedimenti speciali trovano il loro comune denominatore, più che nell'alternativa al dibattimento, nello snellimento processuale, nell'economia dei giudizi e nella riduzione dei costi.

Successivamente alla sentenza di primo grado, sono consentiti **due ulteriori gradi di giudizio**, il primo per motivi di legittimità e di merito (Corte d'Appello), il secondo solamente per motivi di legittimità (Corte di Cassazione).

Infine, la **revisione** è un mezzo straordinario di gravame, eccezionalmente previsto avverso sentenze già divenute irrevocabili.

## 1.6 • I principi e gli organi della giurisdizione penale

Per **giurisdizione** bisogna intendere il potere dello Stato diretto a dare concreta attuazione alla legge che non è stata osservata spontaneamente. Questa funzione, assieme alla funzione legislativa e a quella esecutiva, fa parte dei tre poteri dello Stato, con i quali lo stesso esprime la sua sovranità.

La giurisdizione penale è il potere attribuito a determinati organi dello Stato (giudici penali) di accertare, secondo regole e garanzie ben precise, se un determinato fatto commesso da un soggetto (*fattispecie concreta*) corrisponda o meno alla sua previsione generale (*fattispecie astratta*) contenuta in una legge penale. L'art. 1 c.p.p. stabilisce che *la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dall'ordinamento giudiziario*, costituendo diretta emanazione del principio generale posto dall'art. 102 Cost., in base al quale *la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati*

dalle norme sull'ordinamento giudiziario, escludendosi così la competenza penale di giudici straordinari o speciali eventualmente istituiti.

Sono organi giudiziari “speciali” quelli competenti a giudicare solo alcune persone e composti da magistrati speciali, cioè non appartenenti all'ordinamento giudiziario.

Le uniche giurisdizioni penali speciali legittimamente previste dall'ordinamento sono da individuarsi nei **Tribunali militari** e nella **Corte costituzionale**, previste espressamente negli artt. 103, co. 3, e 134 Cost., quest'ultima per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione compiuti dal Presidente della Repubblica. La giurisdizione del Tribunale militare è circoscritta dalla coesistenza di un elemento oggettivo, l'esigenza di accertare la commissione di un reato militare, e di uno soggettivo, l'appartenenza alle forze armate dell'imputato.

Affinché sia attivata la giurisdizione penale è necessario che vi sia stata una violazione del sistema normativo penale, per cui il potere giurisdizionale dovrà accertare l'avvenuta violazione e disporre la conseguente applicazione della sanzione penale al trasgressore.

L'art. 1 c.p.p. è una disposizione di carattere generale che, pur non contenendo un'espressa definizione del concetto di giurisdizione, ribadisce i principi cardine dell'ordinamento quali:

- nessuna pena senza reato;
- le pene possono essere inflitte solo con provvedimenti giurisdizionali.

In modo esplicito la norma fissa due aspetti fondamentali:

- la giurisdizione è esercitata dai giudici ordinari la cui disciplina è stabilita nelle leggi di ordinamento giudiziario;
- i modi e le forme del processo penale sono esclusivamente quelli previsti dal codice di procedura penale.

Viene così delineato un sistema di garanzie che afferisce sia alla disciplina del giudice sia alla struttura del processo. Il combinato disposto delle norme poste dalle leggi d'ordinamento giudiziario e del codice di rito tutela espressamente: la **terzietà**, la **naturalità** e la **precostituzione del giudice**. Il rispetto delle norme del codice garantisce l'applicazione dei principi del processo accusatorio, pure previsti. La portata generale della disposizione e, soprattutto, dei principi posti nella stessa, è ulteriormente delineata dalla previsione dell'art. 207 disp. att., che impone l'osservanza delle disposizioni del codice nei procedimenti relativi a tutti i reati, anche se previsti da leggi speciali.

Tutti coloro che esercitano la giurisdizione sulla base di quanto è stabilito dalla legge sono organi giurisdizionali penali, ovvero:

- il **Tribunale**: composto da giudici togati, può operare sia in composizione monocratica che collegiale, a seconda della materia attribuita per competenza;
- la **Corte di Assise di primo grado**: si trova presso ogni distretto di Corte d'Appello ed è composta da due giudici togati e sei giudici popolari.

La Corte d'Assise, formata da giudici togati e giudici laici, concreta la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Al riguardo va precisato che i giudici popolari non vanno confusi con i giurati. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste né può esistere l'istituto della giuria, la quale emana il verdetto da sola, senza la presenza di giudici togati e, di conseguenza, non deve motivare le sue decisioni (richiedendo la motivazione nozioni tecniche che il giudice laico non ha né deve avere). La stessa Costituzione, all'art.

102, co. 3 (*la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia*), impone la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia e tale partecipazione è proprio concretata dai giudici popolari;

- la **Corte d'Appello**: organo composto da giudici togati competenti per i giudizi di impugnazione avverso le sentenze di primo grado;
- la **Corte di Assise d'Appello**: decide sulle statuizioni della Corte di Assise di primo grado;
- il **Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza**: si occupa della sorveglianza sull'esecuzione della pena;
- la **Corte di Cassazione**: è il giudice di legittimità e assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.

# DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE

**1) A quale sistema processuale si ispira il nostro codice di procedura penale?**

- A. Sistema misto tendenzialmente accusatorio
- B. Sistema misto tendenzialmente inquisitorio
- C. Sistema inquisitorio
- D. Sistema accusatorio

**2) Quali sono le caratteristiche dei sistemi processuali di tipo accusatorio?**

- A. La segretezza e la scrittura
- B. La pubblicità e la scrittura
- C. L'assenza di contraddittorio e la pre-costituzione delle prove
- D. La pubblicità, l'oralità ed il contraddittorio tra le parti

**3) Quale principio è sancito dall'art. 25 della Costituzione?**

- A. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge
- B. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge
- C. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge
- D. I provvedimenti del giudice devono essere tutti sempre motivati

**4) In quale anno è stato emanato il codice di procedura penale tutt'ora in vigore?**

- A. Nel 1988
- B. Nel 1942
- C. Nel 1930
- D. Nel 1948

**5) Nel nostro sistema penale, il principio del giusto processo non significa che:**

- A. ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e in condizioni di parità
- B. ogni processo deve svolgersi davanti ad un giudice terzo e imparziale
- C. il processo deve in ogni caso tendere all'assoluzione dell'imputato
- D. la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo

**6) Il principio del contraddittorio tra le parti nella formazione della prova è previsto:**

- A. nell'art. 32 Cost.
- B. nell'art. 41 Cost.
- C. nell'art. 23 Cost.
- D. nell'art. 111 Cost.

**7) Quale tra le seguenti non è annoverabile tra le fonti del diritto processuale penale?**

- A. La Costituzione
- B. Il codice di procedura penale
- C. Il codice di procedura civile
- D. La legislazione ordinaria

**8) Quale tra i seguenti principi non è espressamente sancito dalla Costituzione?**

- A. Il principio del doppio grado di giurisdizione
- B. Il principio del contraddittorio
- C. Il principio di non colpevolezza
- D. Il principio del giusto processo

**9) Quale dei seguenti giudici non ha competenze penali?**

- A. Il Tribunale in composizione monocratica
- B. Il Consiglio di Stato
- C. Il Tribunale in composizione collegiale
- D. La Corte d'Assise

**10) Quale tra i seguenti è un giudice speciale?**

- A. Il Tribunale militare
- B. Il Giudice di Pace
- C. La Corte di Assise
- D. La Corte di Cassazione

**Risposte esatte:** 1) A, 2) D, 3) C, 4) A, 5) C, 6) D, 7) C, 8) A, 9) B, 10) A.



## Per esami universitari, concorsi pubblici e abilitazioni professionali

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana presentano gli aspetti salienti della **disciplina** senza tralasciare i più significativi orientamenti della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

La trattazione schematica e l'ampio ricorso a rubriche e apparati didattici consentono una lettura rapida e al contempo facilitano il **ripasso** e la **verifica** degli apprendimenti.

### Indice

► **Parte Prima | Il processo penale, i suoi soggetti e gli atti** • 1 Il diritto processuale penale: nozioni introduttive • 2 I soggetti del procedimento • 3 Gli atti del procedimento penale • 4 Le prove ► **Parte Seconda | Misure cautelari, indagini preliminari e udienza preliminare** • 1 Le misure cautelari • 2 Indagini preliminari e udienza preliminare ► **Parte Terza | Dibattimento, riti speciali e differenziati** • 1 Il giudizio • 2 I riti speciali • 3 Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica • 4 Il Giudice di Pace e il procedimento minorile ► **Parte Quarta | Impugnazioni, esecuzione e rapporti internazionali** • 1 Le impugnazioni • 2 L'esecuzione penale • 3 Rapporti giurisdizionali con autorità straniere



Nelle estensioni online è possibile consultare delle specifiche **infografiche**. Ulteriori verifiche possono essere effettuate attraverso il **software di esercitazione**, con quesiti tratti da diverse banche dati.

### Aggiornamenti

Il volume è aggiornato alla L. 18-12-2020, n. 173 (di conversione del D.L. 130/2020, *decreto immigrazione-sicurezza*) e alle numerose modifiche alla disciplina del *mandato di arresto europeo* (L. 69/2015) introdotte dal D.Lgs. 2-2-2021, n. 10, che ne ha semplificato notevolmente le procedure di esecuzione in base al *principio del mutuo riconoscimento*.

Nel corso della trattazione si è fatto riferimento costante alle più significative pronunce giurisprudenziali e ai più recenti interventi della Corte costituzionale, attinenti a istituti portanti della disciplina processuale penale.

### Seguici anche su

 [blog.edises.it](https://blog.edises.it)

 [facebook.com/infoConcorsi](https://facebook.com/infoConcorsi)

 [infoconcorsi.edises.it](mailto:infoconcorsi.edises.it)

